

SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA
LA RESPONSABILE**MAURIZIA ROLLI**TIPO ANNO NUMERO
REG. CFR. FILESEGNATURA XLM
DEL CFR. FILESEGNATURA XLMAlle Direzioni Sanitarie
delle Aziende Sanitarie
della Regione Emilia RomagnaAlla Direzione Sanitaria
dell'Istituto Ortopedico RizzoliAlla Direzione Sanitaria
dell'Ospedale di SassuoloAlla Direzione Sanitaria
dell'IRST di MeldolaAlla Direzione Sanitaria
Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.Al Legale Rappresentante
AIOPAl Legale Rappresentante
Hesperia Hospital Modena S.p.A.

Ai Legali Rappresentanti dei Centri Riabilitativi

- Luce Sul Mare
- Fondazione Don Gnocchi
- Villa Salus

Ai Referenti Aziendali SDO

Agli ICT aziendali

E, p.c.

Alle Direzioni Generali
delle Aziende Sanitarie
della Regione Emilia Romagna

Oggetto: indicazioni per la codifica delle informazioni cliniche nella Scheda di Dimissione Ospedaliera della nuova malattia da SARS-CoV-2 (Covid-19) – applicazione decreto ministeriale 28 ottobre 2020 pubb. GU n. 26 dell'1/2/2021

Viale Aldo Moro 21
40127 Bolognatel 051.527.7279/7280
www.regione.emilia-romagna.itemail: segrosp@regione.emilia-romagna.it
PEC: segrosp@postacert.regione.emilia-romagna.it

Gentilissimi,

in applicazione del Decreto Ministeriale 28 ottobre 2020, pubblicato in GU del 1° febbraio 2021, si chiede alle Aziende Sanitarie di adottare le nuove codifiche previste per la malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19) e riportate nell'Allegato 1 – Integrazioni di ICD-9-CM 2007 v. 2007 Elenco sistematico delle malattie e dei traumatismi.

In merito ai tempi di applicazione del DM in oggetto in ambito regionale, al fine di rendere omogenea la casistica su base annuale e di renderne possibile la leggibilità, **si ritiene di rendere applicative le linee di Codifica ICD-9-CM ivi presenti a far data dal 1° gennaio del corrente anno.**

Si informa che verrà inviata a breve una nota a cura del Gruppo Regionale Codifica, per facilitare la lettura e l'applicazione.

Inoltre, tali nuove codifiche, verranno presentate negli incontri sul flusso SDO con i referenti aziendali, già previsti per l'11 e 12 febbraio p.v.

Si allega alla presente il decreto e si chiede di darne ampia diffusione, al fine di consentirne una tempestiva applicazione.

Distinti saluti

Maurizia Rolli

(firmato digitalmente)

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2021 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2021

*p. Il direttore generale
del Tesoro*
IACOVONI

21A00445

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 ottobre 2020.

Integrazione dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere in conseguenza della nuova malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19). Modifiche al decreto del 18 dicembre 2008.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che stabilisce di definire con decreto del Ministro della sanità i criteri per la rilevazione, la standardizzazione e la comparazione dei dati del sistema informativo sanitario;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 dicembre 1991, con il quale è stata istituita, ai sensi dell'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la scheda di dimissione ospedaliera quale strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati esistenti sul territorio nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1991, con il quale si prevede che con successivi decreti ministeriali saranno specificati i sistemi di codifica da adottare per le informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 aprile 1994, recante «Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa e ospedaliera»;

Visto l'art. 8-*sexies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419», che al comma 5 demanda al Ministro della sanità l'individuazione dei sistemi di classificazione che definiscono l'unità di prestazione o di servizio da remunerare e la determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate e al comma 6 dispone la revisione periodica del sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe;

Visto il disciplinare tecnico del decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380, che prevede l'applicazione della versione italiana 1997 della *International Classification of Diseases - 9th revision - Clinical Modification* (ICD-9-CM) e dei suoi successivi aggiornamenti per la codifica delle informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera, quali la diagnosi principale di dimissione, le diagnosi secondarie, l'intervento chirurgico principale o parto, gli altri interventi chirurgici o procedure diagnostiche e terapeutiche;

Visto il decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2005, con il quale è stata adottata, dal 1° gennaio 2006, la versione italiana 2002 della ICD-9-CM;


Visto il decreto del Ministro della salute del 18 dicembre 2008, ed in particolare l'art. 1, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le informazioni di carattere clinico contenute nella scheda di dimissione ospedaliera devono essere codificate utilizzando la Classificazione internazionale delle malattie, dei traumi e degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche, versione italiana 2007 della ICD-9-CM;

Considerato che la nuova malattia da SARS-CoV-2 (CoViD-19) non risulta attualmente presente nell'Elenco sistematico delle malattie ICD-9-CM;

Considerata la rilevanza clinico - epidemiologica della malattia e delle sue ricadute sulla programmazione, sull'organizzazione e sul finanziamento del sistema sanitario;

Considerata, inoltre, la necessità di garantire l'omogeneità dei criteri e delle modalità di codifica delle schede di dimissione ospedaliera sul territorio nazionale e l'indispensabile uniformità di lettura dei dati epidemiologici nazionali;

Ritenuto, a tal fine, che le «Linee guida per la codifica della malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19) e delle sue manifestazioni cliniche», emanate con nota della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero



della salute prot. n. 7648 del 20 marzo 2020, non siano sufficienti per garantire tale univocità, essendo basate sulle regole generali tassonomiche e di codifica ICD-9-CM v.2007 - che non contengono codici riferiti alla nuova malattia e che, pertanto, consentono solo l'individuazione di codici aspecifici per indicare la nuova malattia e le manifestazioni cliniche ad essa correlate;

Sentite la Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute e il Centro collaboratore italiano dell'Organizzazione mondiale della sanità per la famiglia delle classificazioni internazionali, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Azienda sanitaria universitaria Giuliano-Isontina;

Considerato, altresì, che i risultati complessivi del lavoro svolto sono stati presentati e condivisi con le regioni e le province autonome in una riunione svoltasi il 25 giugno 2020;

Ritenuto, pertanto, opportuno definire codici specifici per classificare univocamente la malattia da SARS-CoV-2 (CoViD-19) e le sue manifestazioni cliniche, ad integrazione della classificazione ICD-9-CM;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della definizione di codici specifici per classificare univocamente la malattia da SARS-CoV-2 (CoViD-19) e le sue manifestazioni cliniche, il sistema di classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche per la codifica delle informazioni di carattere clinico contenute nella scheda di dimissione ospedaliera di cui al decreto ministeriale del 18 dicembre 2008, riferito alla Classificazione internazionale delle malattie, dei traumatismi e degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche, versione italiana 2007 della *International Classification of Diseases - 9th revision - Clinical Modification* (ICD-9-CM), è integrato con le classificazioni di cui all'elenco allegato parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. La possibilità di ricodifica delle schede di dimissione ospedaliera prodotte con i criteri di codifica antecedenti alla pubblicazione del presente decreto e le relative modalità operative saranno definite nell'ambito di uno specifico gruppo tecnico costituito presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, con la partecipazione di rappresentanti del ministero e delle regioni e province autonome.

Art. 3.


Il presente decreto ministeriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 28 ottobre 2020

Il Ministro: SPERANZA


Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2261



Allegato 1: Integrazioni di ICD-9-CM 2007 v. 2007 Elenco sistematico delle malattie e dei traumatismi
CAPITOLO 1. MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE (001-139)

Integrazione	Dettaglio
Aggiunta di nuovo blocco con nuove categorie	MALATTIA DA SARS-CoV-2 (COVID-19) (043) 043 Malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19) <i>Escl.: infezione da virus della SARS (SARS-Coronavirus associato) (079.82) altre infezioni virali specificate (079.89)</i> Utilizzare la quinta cifra per identificare il rilevamento della malattia: 1 virus identificato Tampone nasofaringeo, positivo Test integrato IgM ELISA e PCR, positivo Test immunocromatografico rapido con immunodosaggio a flusso laterale, positivo Altro test immunologico, positivo Altro test diagnostico specificato, positivo 2 virus non identificato COVID-19 diagnosticata a livello clinico-epidemiologico COVID-19 probabile COVID-19 sospetta 043.1 Malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19) conclamata 043.11 COVID-19 conclamata, virus identificato 043.12 COVID-19 conclamata, virus non identificato 043.2 Malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19) paucisintomatica 043.21 COVID-19 paucisintomatica, virus identificato 043.22 COVID-19 paucisintomatica, virus non identificato 043.3 Malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19) asintomatica Incl: portatore sano di SARS-CoV-2 043.31 COVID-19 asintomatica, virus identificato 043.32 COVID-19 asintomatica, virus non identificato
Aggiunta di esclusioni in categorie già presenti	blocco ALTRE MALATTIE DA VIRUS E CLAMIDIA (070-079) 079 Infezioni da virus e Chlamydiae in manifestazioni morbose classificate altrove e di sede non specificata 079.8 Altre infezioni da virus e Chlamydiae specificate <i>Escl.: malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19) (043.-)</i> Nota: l'esclusione si applica a tutte le sottocategorie di 079.8, in particolare ai codici 079.82 SARS-Coronavirus associato e 079.89 Altre infezioni virali specificate.



CAPITOLO 8. MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO (460-519)


Blocco POLMONITE E INFLUENZA (480-487), categoria 480 Polmonite virale

Integrazione	Dettaglio
Aggiunta di nota informativa alla categoria 480 Polmonite virale	Utilizzare la quinta cifra per identificare il rilevamento della malattia: 1 virus identificato Tampone nasofaringeo, positivo Test integrato IgM ELISA e PCR, positivo Test immunocromatografico rapido con immunodosaggio a flusso laterale, positivo Altro test immunologico, positivo Altro test diagnostico specificato, positivo 2 virus non identificato COVID-19 diagnosticata a livello clinico-epidemiologico COVID-19 probabile COVID-19 sospetta
Aggiunta di nuove sottocategorie	480.4 Polmonite in COVID-19 <i>Escl.: polmonite della SARS (polmonite da SARS-Coronavirus associato) (480.3) polmonite da altri virus non classificati altrove (480.8)</i> 480.41 Polmonite in COVID-19, virus identificato 480.42 Polmonite in COVID-19, virus non identificato <i>Escl.: tutte le altre forme di polmonite (480.0-480.3, 480.8-487.8)</i>
Aggiunta di esclusioni in categorie già presenti	480.3 Polmonite da SARS-Coronavirus associato <i>Escl.: polmonite in COVID-19 (480.4-)</i> 480.8 Polmonite da altri virus non classificati altrove <i>Escl.: polmonite in COVID-19 (480.4-)</i>



Blocco ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA RESPIRATORIO (510-519), categoria 518 Altre malattie del polmone

Integrazione	Dettaglio
Aggiunta di nota informativa alla categoria 518 Altre malattie del polmone	Utilizzare la quinta cifra per identificare il rilevamento della malattia: 1 virus identificato Tampone nasofaringeo, positivo Test integrato IgM ELISA e PCR, positivo Test immunocromatografico rapido con immunodosaggio a flusso laterale, positivo Altro test immunologico, positivo Altro test diagnostico specificato, positivo 2 virus non identificato COVID-19 diagnosticata a livello clinico-epidemiologico COVID-19 probabile COVID-19 sospetta
Aggiunta di nuove sottocategorie	518.9 Sindrome da distress respiratorio (ARDS) in COVID-19 <i>Escl.: sindrome da distress respiratorio nell'adulto associato con trauma o procedure chirurgiche (518.5)</i> <i>insufficienza polmonare successiva a trauma o procedure chirurgiche (518.5)</i> <i>distress respiratorio:</i> <i>del neonato (770.89)</i> <i>SAI (786.09)</i> <i>altre forme di distress respiratorio acuto (518.82)</i> 518.91 Sindrome da distress respiratorio (ARDS) in COVID-19, virus identificato 518.92 Sindrome da distress respiratorio (ARDS) in COVID-19, virus non identificato
Aggiunta di esclusioni in categorie esistenti	518.82 Altre insufficienze polmonari, non classificate altrove <i>Escl.: sindrome da distress respiratorio (ARDS) in COVID-19 (518.9-)</i>



Blocco ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA RESPIRATORIO (510-519), categoria 519 Altre malattie dell'apparato respiratorio

Integrazione	Dettaglio
<p>Aggiunta di nota informativa alla categoria 519 Altre malattie dell'apparato respiratorio</p>	<p>Utilizzare la quinta cifra per identificare il rilevamento della malattia:</p> <p>1 virus identificato Tampone nasofaringeo, positivo Test integrato IgM ELISA e PCR, positivo Test immunocromatografico rapido con immunodosaggio a flusso laterale, positivo Altro test immunologico, positivo Altro test diagnostico specificato, positivo</p> <p>2 virus non identificato COVID-19 diagnosticata a livello clinico-epidemiologico COVID-19 probabile COVID-19 sospetta</p>
<p>Aggiunta di nuove sottocategorie</p>	<p>519.7 Altra infezione delle vie respiratorie in COVID-19 Incl: bronchite acuta in COVID-19 bronchite non altrimenti specificata in COVID-19 infezione acuta delle vie respiratorie, non altrimenti specificata, in COVID-19</p> <p>519.71 Altra infezione delle vie respiratorie in COVID-19, virus identificato</p> <p>519.72 Altra infezione delle vie respiratorie in COVID-19, virus non identificato <i>Escl.: tutte le altre forme di infezione delle vie respiratorie (460-466.19, 490, 511.0-511.9, 513.0)</i></p>
<p>Aggiunta di esclusioni in categorie già presenti</p>	<p>460 Rinofaringite acuta (raffreddore comune) <i>Escl.: altra infezione delle vie respiratorie in COVID-19, virus non identificato (519.72)</i></p> <p>462 Faringite acuta <i>Escl.: altra infezione delle vie respiratorie in COVID-19, virus non identificato (519.72)</i></p> <p>463 Tonsillite acuta <i>Escl.: altra infezione delle vie respiratorie in COVID-19, virus non identificato (519.72)</i></p> <p>464 Laringite e tracheite acuta <i>Escl.: altra infezione delle vie respiratorie in COVID-19, virus non identificato (519.72)</i></p> <p>465 Infezioni acute delle vie respiratorie superiori a localizzazioni multiple o non specificate <i>Escl.: altra infezione delle vie respiratorie in COVID-19, virus non identificato (519.72)</i></p> <p>466 Bronchite e bronchiolite acuta <i>Escl.: altra infezione delle vie respiratorie in COVID-19, virus non identificato (519.72)</i></p> <p>490 Bronchite, non specificata se acuta o cronica <i>Escl.: altra infezione delle vie respiratorie in COVID-19, virus non identificato (519.72)</i></p> <p>511 Pleurite <i>Escl.: altra infezione delle vie respiratorie in COVID-19, virus non identificato (519.72)</i></p> <p>513.0 Ascesso del polmone <i>Escl.: altra infezione delle vie respiratorie in COVID-19, virus non identificato (519.72)</i></p>



CLASSIFICAZIONE SUPPLEMENTARE DEI FATTORI CHE INFLUENZANO LO STATO DI SALUTE E IL RICORSO AI SERVIZI SANITARI (V01-V82)

Blocco PERSONE CON RISCHI POTENZIALI DI MALATTIA IN RELAZIONE A MALATTIE TRASMISSIBILI (V01 - V06), categoria V01.8 Contatto con o esposizione ad altre malattie trasmissibili

Integrazione	Dettaglio
Aggiunta di nuove sottocategorie	V01.85 Esposizione a SARS-CoV-2 <i>Escl.: esposizione a SARS-Coronavirus associato (V01.82)</i>
Aggiunta di esclusioni in categorie già presenti	V01.82 Esposizione a SARS-Coronavirus associato <i>Escl.: esposizione a SARS-CoV-2 (V01.85)</i>

Blocco PERSONE CON NECESSITÀ DI ISOLAMENTO, ALTRI RISCHI POTENZIALI DI MALATTIA E MISURE PROFILATTICHE (V07-V09), categoria V07 Necessità di isolamento e di altre misure profilattiche

Integrazione	Dettaglio
Aggiunta di nuove sottocategorie	V07.00 Necessità di isolamento per rischio collegato a infezione da SARS-CoV-2 V07.08 Altre necessità di isolamento Nota - Il codice V07.08 sostituisce il precedente codice V07.0 per la codifica delle necessità di isolamento legata a rischi da contatto con malattie infettive diverse dalla infezione da SARS-CoV-2. Nell'attuale classificazione il codice V07.0 non deve essere utilizzato per la codifica, in quanto si tratta di categoria non al maggior livello di specificazione.

Blocco PERSONE CON RISCHI POTENZIALI DI MALATTIA IN RELAZIONE ALLA ANAMNESI PERSONALE E FAMILIARE (V10-V19), categoria V12 Anamnesi personale di alcune altre malattie

Tipo di modifica	Dettaglio della modifica
Aggiunta di nuove sottocategorie	V12.04 Anamnesi personale di malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19)

Blocco PERSONE CONTATTATE DURANTE VISITE E ESAMI INDIVIDUALI E COLLETTIVI SENZA INDICAZIONE DELLA DIAGNOSI (V70-V82), categoria V71.8 Osservazione e valutazione per sospetto di altre manifestazioni morbose specificate

Integrazione	Dettaglio
Aggiunta di nuove sottocategorie	V71.84 Osservazione e valutazione per sospetta esposizione a SARS-CoV-2 <i>Escl.: osservazione e valutazione per sospetta esposizione ad altri agenti biologici (V71.83)</i>
Aggiunta di esclusioni in categorie già presenti	V71.83 Osservazione e valutazione per sospetta esposizione ad altri agenti biologici <i>Escl.: osservazione e valutazione per sospetta esposizione a SARS-CoV-2 (V71.84)</i>

